


COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

[Località Chez-Croset, 22](#)

[11020 FENIS \(AO\)](#)

[C.f. 00096180070](#)

 0165/764635




COMMUNE DE FENIS

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

<http://www.comune.fenis.ao.it>

✉ info@comune.fenis.ao.it

✉ protocollo@pec.comune.fenis.ao.it

 0165/763954

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'USO

DELL'AREA ATTREZZATA PER

AUTOCARAVAN "CLAVALITE"

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELL'AREA ATTREZZATA PER AUTOCARAVAN "CLAVALITE"

ARTICOLO 1

Ubicazione dell'area

Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di autocaravan, a scopo prevalentemente turistico, sita in località Chez-Sapin nei pressi del campo sportivo, e disciplina altresì l'uso dei seguenti servizi: scarico acque nere e grigie, rifornimento di acqua potabile, allacciamento energia elettrica, adeguato sistema di illuminazione e contenitori per la raccolta differenziata.

ARTICOLO 2

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, dai seguenti testi normativi e regolamentari:

- Decreto legislativo 30/4/1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni "Codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n°495 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Legge regionale 24 giugno 2002, n.8 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante";

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3

Utilizzo

L'utilizzo dell'area di sosta deve garantire il rispetto dell'ambiente e della proprietà pubblica. L'area di sosta non è custodita. La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. È vietato sostare in prossimità della zona di accesso all'area, occupando la zona di manovra a ciò destinata.

Il Sindaco può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, per manutenzioni e/o particolari occasioni, quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area.

L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.

In caso di attivazione del piano di Protezione Civile, se ritenuto necessario dal COC, questa area potrà essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.

ARTICOLO 4

Tariffe

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento e dovrà essere effettuato in base alle tariffe stabilite annualmente da apposita delibera di Giunta Comunale come ora così definite:

TARIFFE SOSTA anno 2019:

Ingresso, scarico, carico e allacciamento energia elettrica (max. 400 w):

- Sosta minima 6 ore: € 5,00;
- Sosta 12 ore: € 7,50;
- Sosta giornata intera 24 ore: € 10,00.

ARTICOLO 5

Accettazione

Il soggiorno nell'area implica l'accettazione totale del presente regolamento.

L'area è attrezzata per ospitare un numero massimo di 11 (UNDICI) autocaravan contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.

L'utente, ad avvenuto pagamento della tariffa richiesta, dovrà collocare sul cruscotto del proprio mezzo, in modo ben visibile, la relativa ricevuta attestante lo stesso.

Il periodo di sosta ed utilizzo consentiti, potranno essere autorizzati per un periodo massimo 72 ore.

I mezzi situati all'interno dell'area sosta camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno allontanati.

L'inosservanza del regolamento e delle eventuali disposizioni comportano l'allontanamento dall'area.

Gli utilizzatori, dovranno comunicare il loro arrivo al gestore, il quale provvederà a riscuotere la tariffa per il servizio richiesto.

ARTICOLO 6

Acqua e servizi

L'uso dell'acqua potabile, l'allacciamento all'energia elettrica, lo scarico delle acque sono riservati ai fruitori dell'area. E' richiesta la massima cura dei servizi utilizzati, evitando sprechi ed usi inopportuni degli stessi.

È vietato usare l'acqua per qualsivoglia uso improprio, quale lavaggio del proprio camper, per usi personali e altri usi diversi da quello di carico di acqua nel serbatoio.

Lo smaltimento di modiche quantità di rifiuti in loco prodotte, dovrà avvenire, nel rispetto delle normative vigenti, tramite l'utilizzo degli appositi contenitori, differenziando gli stessi per tipologia.

ARTICOLO 7

Animali

Gli animali devono sempre essere adeguatamente custoditi e tenuti al guinzaglio, provvedendo alla pulizia di eventuali deiezioni degli stessi. Eventuali danni procurati a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità dell'accompagnatore.

ARTICOLO 8

Divieti

È permessa la sosta e non il campeggio. È vietato accendere fuochi, scavare buche, lavare i veicoli, accendere generatori di corrente, sradicare l'erba, danneggiare gli alberi, asportare materiali o oggetti di proprietà comunale, giocare con palloni o oggetti da lancio, effettuare il rifornimento di carburante, eseguire riparazioni e parcheggiare veicoli con perdite di serbatoi o che presentino difetti tali da recare danni al parcheggio.

È altresì vietato il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, parcheggiare al di fuori delle strisce o parcheggiare in maniera tale da ostacolare l'entrata o l'uscita dei mezzi. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione/pagamento dello stesso a proprie spese.

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine alle cose e/o alle persone e non risponde dei danni o dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.